Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Mercoledì, 12 marzo 1924** — **Numero 61**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3244.
Passaggio dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia dalla dipendenza del Ministero delle finanze a quella del Ministero dell'economia nazionale.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto riguardante il passaggio dei tratturi e delle trazzere dal Ministero delle finanze a quello dell'economia nazionale.

SIRE,

I tratturi costituiscono uno speciale Demanio che è stato, ed è tuttora destinato a fini di natura economico-sociale.

Tale natura non è stata sempre egualmente ravvisata, anzi, spesso, venne fraintesa a causa appunto dell'organizzazione e dell'assetto, che non erano rispondenti all'indole propria di questo speciale Demanio, ma che era stato necessario imporre per forza di esigenze e di vicende storiche, che solo man mano tramontarono col decorso di secoli.

I tratturi sono quelle vie armentizie ricche di pascolo che attraversano tutto il territorio già adibito all'industria pastorizia e compreso nel così detto «tavoliere». Essi servivano al transito ed al pascolo degli armenti durante le loro migrazioni periodiche, e tale sarebbe tuttora la loro destinazione.

Orbene, sino a quando il tavoliere, con i suoi ubertosi pascoli, ha alimentato l'industria pascoliva, che era allora preminente, ed ha costituito una delle più cospicue fonti di entrata erariale, i tratturi, che ne erano le vie interne, non potevano non interessare l'Amministrazione finanziaria, e non essere da questa organicamente disciplinati ed amministrati insieme al tavoliere, di cui erano gli accessori.

Alienato invece il tavoliere (vero patrimonio fiscale), ogni ingerenza da parte dell'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto cessare, ed i tratturi, quale Demanio conservato e destinato esclusivamente ai bisogni sempre decrescenti dell'industria armentizia, avrebbero dovuto essere senz'altro affidati a quell'Amministrazione che presiede alla sistemazione, allo indirizzo ed allo sviluppo di tutte le industrie e le attività economiche ed agricole.

I tratturi rimasero invece alle Finanze e, pur non avendo mai avuto funzione e scopo fiscale, vennero, con altri rami di servizio eterogenei, inquadrati nella Direzione generale del Demanio, alla dipendenza della quale è di recente passato anche il personale di custodia dei tratturi, già dipendente dall'Amministrazione forestale.

Ugualmente le «trazzere», che, sotto vari aspetti, costituivano per la Sicilia ciò che i tratturi rappresentavano per il tavoliere, sono state, con identico ed inesatto criterio, aggregate alla predetta Direzione generale.

Tali errori di inquadramento e di indirizzo nell'organizzazione ed amministrazione dei tratturi e delle trazzere sono divenuti sempre più evidenti a misura che le esigenze armentizie sono andate diminuendo fino a diventare irrilevanti di fronte all'enorme estensione delle vie armentizie.

L'industria agricola lentamente sostituitasi a quella pastorizia, che è ormai scomparsa da molte regioni, reclama infine una rapida sclassificazione e trasformazione di questi speciali Demani, rimasti lungamente ed in gran parte inutilizzati.

Le leggi 20 dicembre 1908, n. 746, e 23 agosto 1917, n. 1540, già dispongono infatti la riduzione o la soppressione dei tratturi e delle trazzere, la conservazione dei quali non risulti più necessaria ai bisogni dell'industria armentizia o ad altri usi pubblici. Ma tale riduzione e soppressione in effetti non avvennero a causa appunto dell'erronea organizzazione dei servizi e del pesante congegno delle disposizioni relative.

Attualmente la parte di tratturi e di trazzere, che si prevede debba risultare indispensabile ai fini peculiari dell'industria armentizia ed essere all'uopo conservata, è molto esigua, mentre assai rilevante è la parte di suolo, che, fatta eccezione delle zone necessarie alla trasformazione stradale (laddove non sussistano ed occorrano strade), dovrà altrimenti venire utilizzata nell'interesse, divenuto preminente, dell'agricoltura nazionale.

In ogni caso è anzitutto evidente che l'Amministrazione finanziaria non ha più alcun diretto interesse ad amministrare o liquidare i tratturi e le trazzere, che invece riguardano l'Economia nazionale, in rapporto così alla peculiare destinazione sinora avuta (industria armentizia), come alla diversa utilizzazione nell'interesse dell'industria agricola, (Consorzi antifillosserici, silvicoltura, floricoltura, campi sperimentali, ecc.), e dell'industria edilizia (sistemazione ed ampliamento dei numerosi Comuni che hanno invaso le zone tratturali e trazzerali).

Con l'art. 1 dell'accluso schema di decreto si è perciò proposto che, data la natura preminentemente economico-sociale di questi speciali rami di servizio, essi vengano senz'altro affidati all'Amministrazione cui più direttamente interessano, nello intento di dare energico impulso alla sistemazione appena ora iniziata ed ottenere una più proficua e rapida utilizzazione delle zone da dismettere.

Molte e non lievi sono quindi le riforme che il nuovo indirizzo e le finalità sopradette impongono di adottare.

L'accluso schema, nel quale sono altresì fuse e coordinate tutte le disposizioni delle leggi in vigore, assicurerebbe appunto l'attuazione delle suddette riforme, delle quali si ritiene opportuno esporre i principali concetti informatori.

***

Anzitutto una più esatta valutazione del transito e del pascolo armentizio, che tuttora si verificano sui quattro grandi tratturi, consigliano di non escludere questi ultimi dalla possibilità di una restrizione o riduzione in rapporto alle diminuite esigenze armentizie. Tale possibilità è invece *a priori* esclusa dall'art. 1 della legge 20 dicembre 1908, n. 746, articolo che, con l'approvazione del presente schema di decreto, risulterebbe tacitamente abrogato.

Allo scopo poi di non perpetuare gli inconvenienti finora verificatisi, ritardando ancora quella sistemazione che, disposta fin dal 1908, può dirsi appena ora iniziata, le operazioni preliminari di accertamento e di reintegra, nonchè quelle occorrenti per l'assetto definitivo dei tratturi e delle trazzere avverrebbero contemporaneamente, anzichè in fasi separate, e sarebbero compiute entro il termine di anni dieci a datare dal decreto.

Nulla viene mutato alle disposizioni vigenti relative alla trasformazione di zone in strade, tenuto conto che i bisogni della viabilità ordinaria in quelle generose regioni permangono tuttora e meritano siano almeno mantenuti gli impegni e gli aiuti finanziari già dal Governo assentiti con le leggi in vigore.

In quanto poi al diritto di prelazione dei proprietari frontisti delle zone che risulteranno disponibili per la vendita, si è ritenuto apportare due eccezioni, e cioè:

1° Nei perimetri urbani dei centri abitati il diritto dei proprietari frontisti verrebbe ad essere subordinato a quello dei rispettivi Comuni, per tutte le zone che risultassero necessarie alla permanente destinazione di usi pubblici;

2° In tutti gli altri casi, il diritto dei frontisti sarebbe preminente di fronte a quello del Comune, ma subordinato rispetto a quello degli Enti e Consorzi agricoli e industriali legalmente costituiti, ai quali si è ritenuto fare un miglior trattamento, in considerazione dei fini di pubblico interesse cui è diretta la loro attività. In tal modo il diritto individuale del frontista, che dalle leggi vigenti è eccessivamente tutelato, subirebbe un equo temperamento di fronte agli interessi preminenti e collettivi, così dei Comuni, come dell'agricoltura e della industria nazionale e regionale.

Anche la potestà di vigilanza e di custodia in materia di tratturi e la procedura contravvenzionale in materia di tratturi e di trazzere si ritiene debbano essere notevolmente variate. Per la prima è apparso necessario eliminare l'ingerenza, finora dimostratasi ingombrante ed insufficiente, del Prefetto, affidandola in suo luogo all'Intendente di finanza, così come è stato già disposto per le trazzere. La seconda è sembrato opportuno sia semplificata, demandando senz'altro la definitiva decisione delle controversie in via amministrativa allo stesso Intendente di finanza, salvo soltanto gra-

vame al Ministero nei casi in cui sia contestata la demanialità delle zone usurpate. Troppo complicate e lente sono le norme procedurali finora seguite, tanto che si è sentito vivo il bisogno di proporne la radicale modifica, assicurando, in conformità del mutato spirito dei tempi, ed in analogia delle disposizioni vigenti in materia di trasgressioni alle disposizioni tributarie, un più rapido svolgimento ed una più efficace soluzione delle numerose controversie contravvenzionali.

Data la necessità affermata dianzi di procedere al sollecito e definitivo assetto delle suddette vie armentizie, si è reputato del pari indispensabile proporre la soppressione della Commissione istituita col R. decreto 28 gennaio 1923, n. 217, tenuto conto che, in seguito alle radicali modifiche contenute nelle norme che si sottopongono alla Sovrana sanzione, verrebbero a mancare gli scopi precipui che ispirarono il legislatore nel decretare l'istituzione del suddetto organo collegiale, organo che, d'altra parte, l'esperienza ha dimostrato non necessario nè utile ai fini della sollecita esecuzione dei lavori di reintegra e di sistemazione definitiva. Viceversa si è reputato opportuno proporre il rafforzamento del Commissariato di reintegra dei tratturi e la sistemazione organica dell'archivio della dogana delle pecore, riproducendo integralmente le norme che formarono oggetto dell'apposito disegno di legge presentato nella seduta parlamentare del 30 giugno 1922, e ciò perchè ai suddetti organi è demandata la esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per la rapida attuazione dell'accluso schema di decreto in materia di tratturi.

In quanto al personale di custodia dei tratturi esso sarebbe messo alla diretta dipendenza del Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura).

Seguono da ultimo le norme con le quali si dà incarico al Governo di compilare il regolamento per l'esecuzione dell'accluso schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri accordati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 20 dicembre 1908, n. 746, sul regime dei tratturi del Tavoliere delle Puglie;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1540, sul nuovo regime delle trazzere di Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per l'economia nazionale, per i lavori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tratturi di Puglia e le trazzere di Sicilia continuano ad essere di demanio pubblico dello Stato e passano dalla dipendenza diretta del Ministero delle finanze a quella del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

In base ai titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sui terreni ed ogni altro possibile elemento saranno eseguiti l'accertamento, la revisione della consistenza e la conseguente reintegra di tutti i tratturi, tratturelli, bracci e riposi del Tavoliere e di tutte le trazzere di demanio pubblico dello Stato, allo scopo di procedere alla loro sollecita, definitiva e migliore destinazione che dovrà effettuarsi nelle forme seguenti e compiersi nel termine di anni 10 a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Saranno conservati, nella loro integrale o parziale consistenza, i tratturi e le trazzere che risulteranno strettamente necessari ai bisogni dell'industria armentizia o ad altre riconosciute esigenze di uso pubblico.

E' data facoltà all'Amministrazione dell'economia nazionale di sclassificare ed alienare, in tutto od in parte, e con speciale riguardo agl'interessi agricoli e industriali delle rispettive regioni, quei tratturi e quelle trazzere che risultino inadatti o superflui agli scopi anzidetti, e che non siano necessari alla trasformazione in strade ordinarie.

Art. 4.

I tratturi e le trazzere, che saranno conservati a norma del primo comma del precedente art. 3, continueranno ad essere amministrati dallo Stato.

Le strade rotabili, che sul loro percorso saranno ritenute indispensabili a parere della competente Amministrazione dei lavori pubblici, e verranno costruite coi fondi di entrata di cui al successivo art. 17, saranno dichiarate provinciali, comunali e vicinali, secondo i criteri e le procedure della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sulle opere pubbliche e dei relativi regolamenti, e saranno consegnate ai rispettivi Enti e Consorzi, perchè provvedano alla loro manutenzione.

Sono obbligatorie tanto l'inscrizione delle strade provinciali e comunali nei rispettivi elenchi, quanto la costituzione di Consorzi permanenti fra i proprietari frontisti e utenti delle strade vicinali.

Art. 5.

Le Provincie ed i Comuni, che intendano trasformare i tratturi e le trazzere in strade ordinarie, potranno ottenere la concessione gratuita delle zone all'uopo occorrenti dal Ministero dell'economia nazionale, previa iscrizione delle strade negli elenchi rispettivi a norma della legge sui lavori pubblici.

E' in facoltà del Governo di concorrere — in misura non superiore al 25 % e nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo art. 17 — alla spesa occorrente per la costruzione di tali strade.

Qualora però la Provincia od il Comune non provvedano entro il termine stabilito con l'atto di concessione, alla trasformazione stradale della zona di tratturo o di trazzera all'uopo concessa, è in facoltà del Ministero per l'economia nazionale di revocare la concessione assentita, o di fare eseguire i lavori di trasformazione per conto dell'Amministrazione inadempiente. La revoca della concessione rende nulla e senza diritto a risarcimento l'iscrizione della strada nell'elenco relativo.

Art. 6.

Per la trasformazione o la sistemazione dei tratturi e delle trazzere in strade vicinali è data facoltà ai proprietari, che ne siano frontisti, e agli altri utenti, di costituirsi in Consorzio nei modi stabiliti dall'art. 54 della legge sulle opere pubbliche.

L'esecuzione delle opere, quando risulti accettata da tanti frontisti e utenti che rappresentino od assumano — compreso l'eventuale concorso del Comune — i tre quarti della spesa, è obbligatoria anche per gli altri.

E' data facoltà al Governo di concedere gratuitamente le zone occorrenti, nonchè di elargire i sussidi, ai termini dell'art. 321 della legge sulle opere pubbliche, per la costruzione delle strade suddette, entro i limiti degli stanziamenti di cui al successivo art. 17.

Art. 7.

E' autorizzata la legittimazione dei possessi abusivi di quelle zone che risulteranno non necessarie all'uso pubblico e non trasformabili in strade, purchè le occupazioni siano di data anteriore a quella del presente decreto e gli abusivi occupatori si obblighino di pagare un canone annuo affrancabile, se trattasi di zone occupate con fabbricati, o il prezzo di stima, se trattasi di occupazione di ogni altra natura, e salva sempre l'osservanza delle altre condizioni che saranno stabilite col regolamento di cui al successivo art. 19.

Art. 8.

Intervenuto l'accordo sul prezzo di stima o sull'ammontare del canone annuo, sarà redatto dal segretario del Comune nel cui territorio rientra la zona usurpata, o la maggior parte di essa, apposito verbale, che sarà obbligatorio per l'Amministrazione solo dopo intervenuta l'approvazione dell'Intendente di finanza, e che sarà compilato in forma pubblica amministrativa ed avrà tutti gli effetti dell'atto pubblico di cui all'art. 1315 del Codice civile.

Art. 9.

Tutti gli altri terreni che risulteranno non occupati o il cui possesso non sarà stato legittimato ai termini degli articoli 7 e 8, ove non siano necessari ai bisogni dell'industria armentizia o ad altre esigenze di uso pubblico, dovranno essere senz'altro sclassificati ed alienati ai termini del secondo comma del precedente art. 3.

Su tali terreni avranno prelazione per l'acquisto a trattativa privata:

a) i Comuni nel rispettivo perimetro del centro urbano per quelle zone che risultino strettamente indispensabili a locali e permanenti usi pubblici;

b) fuori dei suddetti perimetri urbani, gli Enti, i Consorzi e le società agricole e industriali, che risultino legalmente costituite e perseguano riconosciuti scopi d'interesse nazionale, con mezzi e sistemi che siano dall'Amministrazione giudicati adatti agli scopi medesimi;

c) in linea subordinata, i proprietari dei fondi che fronteggiano le zone disponibili nel senso della loro lunghezza, purchè ne facciano richiesta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione dei relativi piani di sistemazione.

La vendita sarà fatta a prezzo di stima, ma per i Comuni e per gli Enti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo tale prezzo sarà ridotto di un terzo.

Art. 10.

Gl'Intendenti delle Provincie in cui esistano tratturi e trazzere hanno l'obbligo di vigilare sull'integrità e sulla conservazione dei medesimi e di reprimere gli abusi che su di essi si commettano ordinando, mediante proprio decreto, la rimozione dello abuso entro un congruo termine e stabilendo contestualmente la penalità dovuta dal contravventore entro i limiti da L. 10 a L. 10,000.

Contro il decreto dell'Intendente di finanza è ammesso reclamo al Ministero dell'economia nazionale solo nel caso in cui si contesti la demanialità del terreno. Il reclamo deve essere prodotto entro trenta giorni dalla notificazione del decreto. Trascorso tale termine senza che il reclamo sia stato prodotto il decreto dell'Intendente di finanza sarà definitivo.

I decreti delle Intendenze ed i provvedimenti del Ministero in materia contravvenzionale non sono suscettibili di ricorso o di opposizione, nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria.

L'azione penale, che il Ministero dell'economia nazionale giudichi necessario od opportuno promuovere, quando nel fatto contravvenzionale si riscontrino gli estremi di altro reato, si prescrive col decorso di due anni dalla notifica del decreto dell'Intendenza di cui al primo comma.

Art. 11.

Compete al Ministero dell'economia nazionale la vigilanza tecnica sui tratturi e sulle trazzere, ed a tal fine il personale di custodia e d'ispezione dei tratturi, ora dipendente dal Ministero delle finanze, passa alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 12.

All'archivio della dogana delle pecore, ricostituito giusta l'art. 12 della legge 20 dicembre 1908, n. 746, sono applicabili tutte le vigenti norme organiche, che disciplinano il servizio archivistico negli archivi di Stato, salvo quanto è specialmente disposto col presente decreto.

A complemento di detto archivio saranno in esso concentrati tutti i documenti antichi e moderni che concernono, sotto l'aspetto tecnico, economico e giuridico, l'azienda dei tratturi, esistenti presso qualsiasi ufficio governativo. Tale disposizione non si applica alle carte che si trovano nei Regi archivi di Stato, ovvero che debbono essere versate, secondo le vigenti norme, all'archivio del Regno, nè agli atti posteriori alla ricostituzione dell'archivio della dogana delle pecore.

Il direttore dell'archivio della dogana delle pecore deve anche rivendicare le carte di proprietà demaniale, concernenti, ai sensi del comma secondo del presente articolo, l'azienda dei tratturi, dovunque si trovino ed in qualunque tempo, presso Enti pubblici o presso privati. All'uopo, oltre alle facoltà concesse dalle vigenti disposizioni, il prefetto o il direttore dell'archivio avranno, anche nei rapporti con i privati e oltre i casi previsti con l'art. 76 del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, i poteri di cui all'art. 76 medesimo.

Spetta inoltre al direttore dell'archivio suddetto di compiere ricerche presso i Regi archivi di Stato e gli archivi provinciali di Stato per rintracciare documenti interessanti l'azienda dei tratturi, esigendo dai funzionari preposti ai detti archivi — cui è fatto obbligo espresso — il rilascio della copia dei documenti stessi.

Anche degli atti così rilasciati all'archivio della dogana delle pecore, il direttore, in conformità e nei limiti delle norme vigenti, può rilasciare copie aventi lo stesso valore legale di quelle tratte dagli originali.

Art. 13.

L'archivio della dogana delle pecore è compreso, per tutti gli effetti dell'ordinamento archivistico, nella circoscrizione dell'archivio di Stato di Napoli, ed incluso nel giro d'ispezione ordinaria da compiersi dall'ispettore generale degli archivi di Stato, giusta l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1688.

I verbali d'ispezione debbono essere comunicati ogni volta al Ministero dell'economia nazionale, che può, a mezzo di uno o più suoi funzionari, esercitare la vigilanza sull'archivio.

Art. 14.

Il personale dell'archivio della dogana delle pecore è costituito da un direttore scelto fra i funzionari di ruolo dell'amministrazione degli archivi di Stato, aventi grado di direttore di archivio o di capo archivista (grado 7 od 8), da un aiutante (grado 12), e da un custode scelto nel personale subalterno dell'Amministrazione stessa.

Gl'impiegati suddetti, pur continuando a far parte dei ruoli degli archivi di Stato, sono destinati all'archivio della dogana delle pecore, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'economia nazionale.

In conseguenza di ciò non sarà da apportare alcun aumento ai ruoli del personale degli archivi di Stato.

Le spese per i locali in Foggia saranno a carico del Ministero dell'economia nazionale; quello per il personale, per l'ordinamento e per il funzionamento dell'archivio sono a carico del Ministero dell'interno, sul cui bilancio sarà iscritta la relativa partita. I diritti di archivio saranno versati in tesoreria in conto entrate.

Il personale dell'archivio è però alla dipendenza de Ministero dell'economia nazionale.

Art. 15.

Le operazioni ed i lavori necessari ai sensi degli articoli 2 e seguenti del presente decreto sono affidati, per quanto riguarda i tratturi, al Commissariato di reintegra dei tratturi con sede in Foggia, costituito in conformità dell'annessa tabella A, e per quanto riguarda le trazzere, all'ufficio tecnico speciale delle trazzere con sede in Palermo, costituito in conformità dell'annessa tabella B

Entrambi detti uffici passano alla immediata dipendenza del Ministero dell'economia nazionale.

I funzionari componenti i suddetti uffici speciali sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze. Essi, pur continuando a far parte dei rispettivi ruoli dell'Amministrazione finanziaria, sono messi alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale. In conseguenza di ciò non sarà da apportare alcun aumento ai ruoli suddetti.

Per le operazioni di cui all'art. 2 i funzionari del Commissariato di reintegra e dell'ufficio tecnico speciale potranno introdursi nelle proprietà private e procedere alle operazioni planimetriche ed agli altri lavori necessari alla identificazione ed ai rilievi dei tratturi e delle trazzere, purchè siano muniti di un decreto dell'Intendente di finanza della provincia.

In caso di rifiuto o di opposizione, il funzionario si farà assistere dalla forza pubblica.

Art. 16.

La Reale commissione dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia istituita col R. decreto 28 gennaio 1923, n. 217, è soppressa e le funzioni ad essa spettanti saranno esercitate direttamente dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 17.

Tutti i proventi ordinari e straordinari derivanti dalla gestione dei tratturi e delle trazzere e dalla trasformazione e vendita dei suoli da sclassificare, continueranno ad affluire ai rispettivi capitoli del bilancio di entrata già all'uopo istituiti.

Tutti gli stanziamenti attualmente esistenti nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per spese riguardanti i tratturi e le trazzere faranno senz'altro passaggio nel bilancio passivo del Ministero dell'economia nazionale, onde provvedere:

a) alle spese tutte delle aziende stesse;

b) all'erogazione dei fondi necessari per la trasformazione stradale di cui all'articolo 4;

c) al contributo governativo di cui all'articolo 5;

d) alla concessione dei sussidi per la costruzione delle strade vicinali di cui all'articolo 6;

e) alla retribuzione a titolo d'incoraggiamento e di premio ai funzionari che si siano particolarmente distinti nell'adempimento delle mansioni loro affidate.

Art. 18.

Il servizio dei tratturi e delle trazzere è attribuito alla Direzione generale dell'agricoltura.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a provvedere, con suo decreto, di concerto col Ministro per le finanze, alle modificazioni che, in dipendenza dell'attribuzione di cui sopra, si renderanno opportune nell'ordinamento degli uffici e dei servizi della detta Direzione generale, previsto negli articoli 1 e 3 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125.

Art. 19.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, il Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, provvederà a dettare le norme per l'esecuzione del presente decreto e tra esse quelle riguardanti:

a) l'ordinaria gestione ed amministrazione dei tratturi e delle trazzere e la podestà di vigilanza e polizia sui medesimi;

b) la competenza e le penalità nelle contravvenzioni alle disposizioni legislative e regolamentari, nonchè la relativa procedura;

c) l'accertamento e la revisione della consistenza dei tratturi e delle trazzere; la determinazione — per la conservazione — delle zone necessarie all'industria armentizia ed alla trasformazione stradale; la legittimazione degli abusivi possessi, la sclassificazione e la vendita delle zone disponibili ed i criteri, i limiti e le condizioni coi quali può farsi valere il diritto di prelazione di cui all'art. 9;

d) le attribuzioni delle Intendenze e degli uffici tecnici di finanza e quella degli uffici del registro e delle autorità comunali, nonchè la organizzazione ed il funzionamento del Commissariato di reintegra e dell'ufficio speciale delle trazzere, le relazioni di dipendenza dei singoli funzionari, le indennità fisse e di campagna spettanti ai medesimi e quanto altro attiene ai lavori degli uffici speciali predetti;

e) l'ordinamento ed il servizio del personale di custodia dei tratturi;

f) l'impiego e la erogazione delle somme di cui all'articolo 17 ai fini e per le spese di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto;

g) le disposizioni transitorie per l'applicazione delle nuove norme ai piani di sistemazione in corso di attuazione.

Tutte le modifiche al cennato regolamento saranno applicate con successivi decreti Reali, sentito sempre il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

Art. 20.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno portate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'eser-

cizio 1923-1924 le modificazioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni che precedono.

Il presente decreto regola l'intera materia dei tratturi e delle trazzere. Restano quindi abrogate tutte le disposizioni delle leggi anteriori che non siano esplicitamente contemplate dal presente testo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO — CORBINO — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 46. — GRANATA.

TABELLA A.

Personale del Commissariato di reintegra dei tratturi.

Gruppo A.

Grado		Numero dei posti
6° o 7°	Ingegnere capo di 1ª o 2ª classe. Commissario direttore della reintegra	1
9°	Ingegneri principali. Delegati alla reintegra	3
10°	Segretario	1
	Gruppo B.	
10°	Geometri. Delegati alla reintegra	9
	Gruppo C.	
12.	Aiutanti o disegnatori	2
	Personale subalterno.	
	Usciere	1

N.B. — Tutto il personale del Commissariato è scelto fra quello di pari grado e qualifica degli uffici tecnici di finanza e del catasto, ad eccezione del segretario che è scelto nel personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

TABELLA B.

Personale d'ufficio tecnico speciale delle trazzere.

Gruppo A.

Grado		Numero dei posti
6° o 7°	Ingegnere capo di 1ª o 2ª classe	1
9°	Ingegneri principali	2
	Gruppo B.	
10.	Geometri	8

N.B. — Tutto il personale dell'ufficio speciale delle trazzere è scelto fra quello di pari grado e qualifica degli uffici tecnici di finanza e del catasto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1924, n. 271.

Disposizioni sull'amministrazione del Convitto nautico di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 ottobre 1864, n. 2041, col quale il Collegio nautico Gioeni-Trabia in Palermo fu ordinato in Istituto Reale di marina mercantile (oggi Regio istituto nautico) conservando l'annesso convitto;
Vista la legge 31 maggio 1868, n. 4415, con la quale fu estesa alle scuole di nautica ed agli altri istituti della marina mercantile l'applicabilità delle disposizioni contenute nel titolo IV della legge 13 novembre 1859, sulla pubblica istruzione;
Visto il R. decreto 21 giugno 1885, n. 3413, che approva i regolamenti per le scuole tecniche e per gli istituti tecnici e nautici del Regno;
Visto il decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, convertito nella legge 28 maggio 1922, n. 785, sul passaggio degli istituti nautici alle dipendenze del Ministero della marina;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 886, circa le spese di mantenimento degli istituti nautici;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539, col quale si riordinarono i contributi da corrispondersi dagli enti locali pel mantenimento degli istituti nautici;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 350, circa la composizione e le attribuzioni delle Giunte di vigilanza degli istituti nautici;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, sullo stato giuridico del personale direttivo ed insegnante dei Regi istituti nautici;
Sentito il Consiglio dell'istruzione nautica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione del Convitto nautico di Palermo è affidata ad una Giunta, composta di un deputato amministratore della famiglia Lanza di Trabia, presidente, e di due membri nominati uno dal Consiglio provinciale, l'altro dal Consiglio comunale di Palermo.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione deve, alla fine di ogni anno, inviare al Ministero della marina, per l'approvazione, il rendiconto della gestione.

Art. 3.

Al Ministero della marina è data la facoltà di ordinare ispezioni sull'andamento generale del Convitto.

Art. 4.

L'ufficio di amministratore, di direttore, di istitutore, d'economo, e qualunque altro, del Convitto, è incompatibile con qualunque ufficio del Regio istituto nautico di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 42. — GRANATA

REGIO DECRETO 26 febbraio 1924, n. 272.

Norme per l'applicazione delle disposizioni del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, circa il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, che approva il regolamento per l'applicazione della legge predetta, ed i successivi decreti che lo modificano;

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, circa l'ordinamento dei corpi militari della Regia marina, e particolarmente l'articolo 12;

Vista la legge 11 luglio 1922, n. 814, nella quale fu convertito il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2329 sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della R. marina in servizio attivo permanente;

Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 592, che stabilisce il quadro organico degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, concernente l'ordinamento, il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere...:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina, per l'applicazione delle disposizioni del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, concernenti il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto e l'avanzamento ai gradi nel corpo stesso per i quali sono richiesti esami di concorso o prove di idoneità.

Art. 2.

Le modalità degli esami di concorso e delle prove di idoneità pel reclutamento e l'avanzamento di cui al precedente art. 1 saranno stabilite con decreto del Ministro per la marina.

Art. 3.

I posti di capitano di porto riservati ai tenenti di vascello in S. A. P. a sensi del combinato disposto degli articoli 3 del Codice per la marina mercantile e 9 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, saranno assegnati, ogni qualvolta si renda vacante uno dei posti stessi, a quello fra i tenenti di vascello in servizio attivo permanente che ne abbiano fatto domanda sino al giorno in cui la vacanza avviene, che dal Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento sia ritenuto maggiormente meritevole, sotto ogni riguardo, del posto cui aspira.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 43. — GRANATA

Norme per il reclutamento nel Corpo delle Capitanerie di porto, per il compimento del corso teorico-pratico nel grado di sottotenente di porto e per l'avanzamento, mediante concorso, al grado di capitano di porto.

Art. 1.

Il Ministro ha facoltà di escludere dal concorso coloro che, a suo giudizio insindacabile, non risultino di ottima condotta pubblica e privata.

Art. 2.

Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente di porto consisteranno in prove scritte e prove orali e rifletteranno le seguenti materie:

Lingua italiana. Economia politica. Diritto civile Diritto costituzionale. Diritto amministrativo. Diritto penale. Diritto internazionale marittimo Codice di commercio (libro II e libro IV, capo 2°). Codice per la marina mercantile Lingua francese.

Sono facoltative prove di lingua inglese, tedesca ed araba.

Al punto medio complessivo, espresso in ventesimi, degli esami in tutte le prove obbligatorie scritte e orali, si aggiungerà mezza unità ogni tre voti (o ulteriore frazione di tre superiore a 1,5) che il candidato abbia riportato al di sopra di 14/20 nell'esame di ciascuna lingua facoltativa.

Art. 3.

Gli esami di idoneità per la nomina a sottotenente di porto degli allievi della Regia Accademia navale, previsti dall'art 4 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, consteranno di prove scritte ed orali sulle materie tecnico-professionali inerenti alle speciali attribuzioni degli ufficiali di porto.

Il punto medio complessivo, espresso in ventesimi, riportato nell'esame di idoneità, stabilirà la graduatoria nella nomina a sottotenente di porto nel caso di pluralità degli esaminandi.

L'ammissione agli esami è subordinata al risultato favorevole della visita medico-militare ed alle decisioni del Ministro per la marina, ed è limitata fino a tutto l'anno seguente a quello in cui venne dichiarata la inidoneità alla nomina a guardiamarina o sottotenente macchinista o la riprovazione agli esami finali della Regia Accademia navale.

Le materie tecnico-militari previste al n. 2 dell'art. 4 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, sono le seguenti:

1° Manovra di navi riunite e nozioni di cinematica navale.
2° Balistica esterna ed impiego di armi da fuoco.
3° Armi subacquee.
4° Elettricità applicata agli impianti di bordo.
5° Tecnologia metallurgica.
6° Complementi d'idraulica e macchine termiche terrestri.
7° Disegno e costruzione di macchine.
8° Aeronautica.
9° Officina.
10° Lingua tedesca.
11° Disegno artistico.
12° Istruzioni pratiche e conferenze a terra e a bordo.

Art. 4.

Il corso d'istruzione teorico-pratico nel grado di sottotenente di porto, stabilito dall'art. 3 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, sarà compiuto presso la Regia accademia navale di Livorno, avrà la durata di mesi 8 circa, e comprenderà le seguenti materie di insegnamento:

1° Elementi di navigazione piana. Carte marine. Soluzione pratica dei problemi di navigazione. Servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

2° Tipi, descrizione delle principali parti e principali caratteristiche delle navi mercantili e da guerra. Elementi di attrezzatura e manovra delle navi, delle imbarcazioni e delle ancore. Regole per evitare gli abbordi in mare. Codice internazionale dei segnali. Stazzatura delle navi. Istituti di classificazione delle navi Elementi di meteorologia.

3° Regolamento di disciplina militare per i corpi della Regia marina.

4° Codice penale militare marittimo.

5° Istruzione pratica militare e marinaresca.

Alla fine del corso d'istruzione teorico-pratico, ed in base ai resultati di esso, dal Comando della Regia accademia navale sarà assegnato un punto medio complessivo di merito, espresso in ventesimi, ad ogni sottotenente che ha preso parte al corso.

Il punto assegnato concorrerà, con gli altri elementi di giudizio, per l'accertamento da parte della Commissione d'avanzamento della idoneità al grado di tenente di porto, previsto dall'art. 3 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068.

Il tirocinio pratico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, avrà la durata di mesi 4 circa, e sarà compiuto in una o più delle principali Capitanerie di porto.

A coloro i quali non fossero giudicati idonei dalla Commissione di avanzamento si applicano le disposizioni vigenti per l'avanzamento per concorso.

Art. 5.

Gli esami di concorso per l'avanzamento a capitano di porto consteranno di prove scritte e orali e rifletteranno le seguenti materie:

Diritto civile. Diritto commerciale. Diritto amministrativo. Diritto penale, con speciale riguardo alle disposizioni penali particolari della legislazione marittima. Diritto marittimo internazionale. Contabilità di Stato. Stato degli ufficiali della Regia marina. Organizzazione e attività del commercio marittimo e della industria marittima. Ordinamento del servizio consolare, specialmente nei rapporti con la marina mercantile Legislazione riguardante i servizi d'istituto delle Capitanerie di porto Cenni sulla navigazione interna. Compiti degli uffici portuali in guerra e concorso alla difesa delle coste e ai servizi dell'armata.

E' facoltativa una prova di lingua inglese. Al punto medio complessivo, espresso in ventesimi, degli esami in tutte le prove scritte e orali, si aggiungerà mezza unità per ogni tre voti (o ulteriore frazione di tre superiore a 1,5) che il concorrente avrà riportato al di sopra di 14/20 nell'esame facoltativo di lingua inglese.

Gli esami di concorso per i candidati che non abbiano frequentato il corso teorico-pratico nel grado di sottotenente rifletteranno anche le materie previste ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai provenienti dalla Regia accademia navale, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068.

Art. 6.

Gli esami di concorso per la nomina a maggiore di porto, previsti all'art. 14 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, consisteranno delle prove scritte e orali sulle materie di cui al precedente articolo.

Saranno esentati dalle prove previste ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 4 delle presenti norme i capitani di porto provenienti dai tenenti di vascello in forza dell'art. 9 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, e che dovessero subire l'esame in base all'art. 14 del decreto stesso, purchè essi non abbiano conseguito il grado di tenente di vascello senza seguire il corso superiore, valendosi della facoltà di cui all' art. 5 dei Regi decreti 10 e 25 agosto 1919, nn. 1475 e 1512.

Roma, addì 26 febbraio 1924.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
REVEL.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1924, n. 275.

Modificazioni al R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667, relativo al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali « Fondazione Revoltella », in Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667, che costituisce in ente autonomo la Scuola superiore di commercio di « Fondazione Revoltella » di Trieste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1920, n. 285;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2666, che modifica l'art. 4 del Regio decreto-legge suddetto;

Vista la deliberazione del 19 gennaio 1924 della Commissione Reale per l'amministrazione della provincia di Trieste con la quale si stabilisce di concorrere al mantenimento del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali « Fondazione Revoltella » in Trieste con un contributo annuo di L. 15,000 a far tempo dal 1° gennaio 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 4 del R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667, è aggiunto il seguente comma:

« 6° La provincia di Trieste con un contributo annuo di L. 15,000 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 47. — GRANATA.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 276.

Applicazione della imposta camerale principale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Benevento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Visti i Regi decreti 8 maggio 1904, n. CCLXXIII (p. s.), 5 agosto 1912, n. 595, e 28 aprile 1921, n. 783, concernenti l'applicazione dell'imposta camerale principale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Benevento;

Vista la deliberazione 24 luglio 1923 e la nota 22 gennaio 1924, n. 130, della Camera predetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Benevento è autorizzata ad applicare la sua imposta principale col mezzo dell'aliquota percentuale massima di L. 3 % sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto, e con esenzione delle quote minime uguali o inferiori a L. 200.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto nonchè la misura dell'aliquota annua dell'imposta in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

I Regi decreti 8 maggio 1904, n. CCLXXIII (p. s.), 5 agosto 1912, n. 595, e 28 aprile 1921, n. 783, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 48. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 279.

Il giorno 16 marzo 1924 è dichiarato solennità civile per celebrare l'annessione di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il giorno 16 marzo 1924, è dichiarato solennità civile per celebrare l'annessione di Fiume all'Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 51. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1924, n. 281.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei Ministeri delle finanze e della giustizia ed affari di culto, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata — Capitolo n. 112-*bis*: « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato, delle spese d'ufficio, ecc. » . . . + L. 200,000

Spesa — Ministero delle finanze - Capitolo n. 205: « Spese d'ufficio di cancelleria, ecc. » + » 200,000

Spesa — Ministero della giustizia ed affari di culto - Capitolo n. 7: « Manutenzione di locali » . . . . + » 11,500

— Capitolo n. 24: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese d'ufficio, ecc. » . . . . + » 200,000

— Capitolo n. 27: « Manutenzione dei locali degli uffici giudiziari » . . . . — » 11,500

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 60. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1924, n. 282.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa del Ministero delle finanze, e dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1923-924, sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata — Capitolo n. 113: « Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro » . . . . + L. 3000

Spesa — Ministero delle finanze - Capitolo numero 75-*bis*: « Premio di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali per lavori a cottimo eseguiti presso la Direzione generale del fondo per il culto » . . . . + » 3000

Spesa — Amministrazione del fondo per il culto - Capitolo n. 13: « Compensi ai ricevitori del registro, ecc. » . . . . — » 3000

— Capitolo n. 49: « Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della Ragioneria centrale, ecc. » . . . . + » 3000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 *marzo* 1924.
Atti del Governo, registro 222, *foglio* 61. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1924, n. 284.

Storno di fondi fra taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24, per premi di operosità al personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo n. 5: « Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale » . . . . + L. 450,000

Capitolo n. 64: « Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli, ecc. » . . . . — » 450,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 *marzo* 1924.
Atti del Governo, registro 222, *foglio* 63. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1924, n. 286.

Autorizzazione di spesa per la costruzione di strade in Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 500,000,000 per la costruzione, in cinque anni, di una organica e coordinata rete stradale in Calabria, nella quale potranno comprendersi anche strade non autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, e non ammesse ai benefici del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568.

La costruzione di queste nuove strade, da classificare a termini di legge, dopo ultimate, sarà autorizzata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Potrà con le stesse modalità essere autorizzata dal Ministro per i lavori pubblici, la sostituzione di nuovi tronchi stradali ad altri precedentemente autorizzati, quando tale sostituzione sia giustificata da maggiore utilità di transito o da maggiore garanzia di stabilità rispetto ai terreni attraversati.

Le eventuali variazioni di tracciato delle strade già autorizzate, potranno pure essere approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per il riparto della spesa, fatta eccezione per le strade nazionali a completo carico dello Stato, saranno applicate le disposizioni dell'art. 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 3.

L'assegnazione di L. 500,000.000 autorizzata col presente decreto è in aggiunta alla spesa stabilita dal Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285.

Essa sarà iscritta in apposita voce degli stati di previsione della spesa per il Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 25.000.000 nell'esercizio 1923-24, di L. 50,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1924-25 al 1932-33 e per L. 25 milioni nell'esercizio 1933-34, provvedendosi con decreto del Ministro per le finanze alla inscrizione della somma relativa all'esercizio corrente.

I fondi iscritti in bilancio in esecuzione del presente decreto non potranno, per alcun motivo, essere destinati, con successivi provvedimenti, ad altri scopi.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 65. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1924, n. 285.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Capitolo 131 *ter* (di nuova istituzione): « Spesa occorrente per la ricostituzione della biblioteca dipartimentale di Spezia distrutta dall'incendio avvenuto il giorno 23 novembre 1920 » . . . . L. 45,000

Capitolo n. 116: « Spese di ufficio e mobili per le Capitanerie di porto » . . . . » 20.000

L. 65,000

In diminuzione:

Capitolo n. 119: « Attrezzi, arredi e mezzi nautici delle Capitanerie di porto. Corpi di guardia, ecc. » . . . . » 20.000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 64. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1924, n. 287.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti di concedere mutui all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la ultimazione dell'acquedotto stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, colla garanzia dello Stato, nel decennio 1924-1933, la somma di L. 240 milioni, per concorrere all'ultimazione dei lavori dell'acquedotto pugliese.

In ciascuno dei primi quattro anni il mutuo sarà contenuto nella somma di L. 15 milioni all'anno e in ognuno dei successivi sei anni in quella di L. 30 milioni all'anno.

Ciascun mutuo sarà ammortizzato in 25 annualità all'interesse del 5% all'anno, con decorrenza dal 1° luglio di ciascuno degli anni 1924-1933. All'ammortamento del mutuo saranno devoluti gli utili netti dell'Ente autonomo, realizzati annualmente, e l'annualità di ammortamento verrà integrata mediante stanziamenti a favore della Cassa depositi e prestiti sul bilancio del Ministero dei lavori publici.

Art. 2.

La somministrazione di ciascun mutuo sarà fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti all'Ente autonomo su richiesta del Ministero dei lavori pubblici ed in base a stati di avanzamento dei lavori, a cominciare dal 1° luglio dell'anno in cui si inizia il rispettivo ammortamento.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, le variazioni necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Le assegnazioni relative agli esercizi dal 1924-25 al 1927-28 sono in aggiunta alla spesa stabilita col Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 66. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 marzo 1924, n. 283.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24 sono apportate le seguenti variazioni:

Capitolo n. 112-*bis*: « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato, al Provveditorato generale dello Stato, delle spese di ufficio, ecc. » . . . . +	L.	40,000
Capitolo n. 112-*ter*: « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato, delle spese per acquisto di registri, ecc. » . . . . +	»	250,000
Capitolo n. 363: « Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli, ecc. » . . . . . —	»	7,083,000
Capitolo n. 364: « Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli, ecc. » . . . . —	»	2,909,000
Capitolo n. 364-*bis* (nuovo): « Quota del prodotto lordo del dazio consumo del comune di Napoli, corrispondente all'ammontare complessivo della spesa per la gestione tenuta, per conto del Comune, direttamente dallo Stato a decorrere dal 1° febbraio 1924 . . . +	»	3,866,000
Capitolo n. 365: « Prodotto lordo del dazio consumo di Roma, ecc. » . . . . —	»	10,000,000
Capitolo n. 366: « Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Roma, ecc. » . . . —	»	1,873,000
Capitolo n. 366-*bis* (nuovo): « Quota del prodotto lordo del dazio consumo del comune di Roma, corrispondente all'ammontare complessivo della spesa per la gestione tenuta, per conto del Comune, direttamente dallo Stato a decorrere dal 1° febbraio 1924 » . . . . +	»	3,540,000
Capitolo n. 367: « Prodotto lordo del dazio consumo di Palermo, ecc. » . . . . . . —	»	3,750,000
Capitolo n. 368: « Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Palermo, ecc. » . . . —	»	2,175,000
Capitolo n. 368-*bis* (nuovo): « Quota del prodotto lordo del dazio consumo del comune di Palermo, corrispondente all'ammontare complessivo della spesa per la gestione tenuta, per conto del Comune, direttamente dallo Stato, a decorrere dal 1° febbraio 1924 » +	»	2,477,000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le seguenti variazioni:

Capitolo n. 57: « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri » . . . . +	L.	6,000
Capitolo n. 63-*bis* (nuovo): « Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti adibiti al servizio delle pensioni normali e di guerra presso la Corte dei conti . . . +	»	150,000
Capitolo n. 72: « Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, ecc. » . . . . +	»	28,000
Capitolo n. 77 (modificata): « Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto alle ragionerie medesime».		
Capitolo n. 79: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato, per spese di ufficio, ecc. (Avvocature erariali) » . . . . +	»	40,000
Capitolo n. 139: «Indennità di missione, di tramutamento, ecc. » . . . . +	»	500,000
Capitolo n. 140: « Indennità di missione e indennità disagiata, ecc. » . . . . . . +	»	500,000
Capitolo n. 146: « Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. » . . . . +	»	200,000
Capitolo n. 159: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato, per spese di registri, ecc. » . . . . +	»	250,000
Capitolo n. 205: « Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. » . . . . +	»	40,000
Capitolo n. 206: « Spese per registri, moduli, carta, ecc. » . . . . +	»	250,000
Capitolo n. 229: « Stipendi, soldi, soprassoldi, ecc. (Guardia finanza) » . . . . . —	»	1,000,000
Capitolo n. 234: « Casermaggio, materiali illuminazione, ecc. » . . . . +	»	1,000,000
Capitolo n. 269: « Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali, ecc. » . . . . . . +	»	300,000
Capitolo n. 285: « Contributo dello Stato nella gestione dazio consumo di Napoli, ecc. » —	»	2,909,000
Capitolo n. 286: « Contributo dello Stato nella gestione dazio consumo di Roma, ecc. » —	»	1,873,000
Capitolo n. 287: « Contributo dello Stato nella gestione dazio consumo Palermo, ecc. » —	»	2,175,000
Capitolo n. 301-*bis* (modificata): « Spese per la partecipazione dell'Amministrazione dei monopoli industriali alla Fiera campionaria primaverile del 1924 in Praga, ed alla Mostra campionaria di Verona ».		

Capitolo n. 393: « Dazi doganali, spese di assicurazione, ecc. »	—	100,000
Capitolo n. 393-*bis* (nuovo): « Spese varie, esclusi i premi di operosità e di rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura, dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex-nemici »	+	100,000
Capitolo n. 466 (modificata): « Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, retribuzioni al personale precario, acquisto di macchine calcolatrici, spese di stampa, ecc. »	+	1,250,000
Capitolo n. 467-*bis* (nuovo): « Indennità per espropriazione di alcune sorgenti di proprietà privata in territorio di Bagni di Montecatini »	+	2,800,000
Capitolo n. 473-*quater* (modificata): « Spese varie per stampati elettorali, comprese quelle di trasporto ».		
Capitolo n. 473-*quinquies* (nuovo): « Spese pel riordinamento della biblioteca del Ministero »	+	59,000
Capitolo n. 535: « Canone dovuto al comune di Napoli, ecc. »	—	5,506,000
Capitolo n. 536: « Quota spettante al comune di Napoli, ecc. »	—	750,000
Capitolo n. 542: « Spese di manutenzione della cinta daziaria, ecc. (Napoli) »	+	130,000
Capitolo n. 544 (modificata): « Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di Napoli delle somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate ».		
Capitolo n. 547: « Canone dovuto al comune di Roma, ecc. »	—	8,333,000
Capitolo n. 555 (modificata): « Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di Roma, delle somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate ».		
Capitolo n. 558: « Canone dovuto al comune di Palermo, ecc. »	—	3,448,000
Capitolo n. 566 (modificata): « Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di Palermo delle somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate ».		
Capitolo n. 744 (aggiunto): « Opere di restauro e miglioramento del palazzo del Senato »	+	106,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, *foglio* 62. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1924, n. 289.

Autorizzazione di spesa per lavori di consolidamento di opere stradali e idrauliche danneggiate da alluvioni nel Friuli, nella provincia di Roma, e nel circondario di Rieti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere sussidi alla provincia del Friuli nella misura massima del 50 % e ai Comuni e Consorzi della Provincia stessa nella misura massima del 75 % della spesa totale, per lavori di difesa, consolidamento e riparazione di opere stradali e idrauliche, danneggiate dalle alluvioni e piene dell'autunno 1923.

E' parimenti autorizzato a concedere sussidi nelle misure anzidette alla provincia di Roma ed ai Comuni e Consorzi del circondario di Rieti per lavori analoghi resi necessari dalle alluvioni del dicembre 1923 del fiume Velino ed influenti, compresi quelli per lo spurgo delle fogne della città di Rieti.

Le concessioni di cui al presente articolo non possono superare, in complesso, la spesa autorizzata con le apposite assegnazioni di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Le Amministrazioni provinciali e comunali, allo scopo di procurarsi i mezzi per far fronte alle quote di spesa che resteranno a loro carico potranno contrarre mutui estinguibili entro il termine massimo di 50 anni con la Cassa depositi e prestiti, delegando in garanzia anche i proventi del dazio consumo nella misura e a' sensi del testo unico di leggi approvato con R. decreto 18 gennaio 1923, n. 456.

I mutui saranno estinti e le delegazioni relative pagate nei modi e termini di cui al testo unico di legge approvato con R. decreto 5 settembre 1907, n. 751.

Lo Stato concorrerà al pagamento degli interessi in misura della metà.

Art. 3.

L'approvazione dei progetti relativi a lavori che saranno eseguiti direttamente dallo Stato per le riparazioni dei danni prodotti dalle alluvioni del Friuli, sull'assegnazione di cui al successivo art. 5, nonchè i decreti di concessione di sussidi e concorsi di cui all'art. 2, avranno valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 4.

Le domande per la concessione di sussidi corredate ai sensi del R. decreto 23 ottobre 1904, n. 625, dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno 1924.

Art. 5.

Alle assegnazioni stabilite col R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, sono apportate le seguenti variazioni:

1° *Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia Settentrionale*:

a) lavori a cura diretta dello Stato . + L. 3,000,000
b) sussidi e contributi a Provincie, Comuni . . . . + » 2,000,000

+ L. 5,000,000

2° *Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia Centrale*: Sussidi e contributi a Provincie, Comuni . . . . + L. 3,000.000

3° *Fondo di riserva* . . . . — L. 6,000.000

Art. 6.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno inscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e delle finanze, per l'esercizio 1923-24, gli stanziamenti occorrenti per provvedere rispettivamente alle spese di cui agli articoli 1, 3 e 5 del presente decreto e a quelle di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

I limiti fissati dall'articolo 1 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, sono aumentati di L. 1,000,000 per ognuno degli esercizi finanziari 1923-24 e 1924-25, fermo restando il limite di cui all'art. 4 del decreto medesimo.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 marzo 1924
Atti del Governo, registro 222, foglio 68. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1924, n. 290.

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere idrauliche e marittime nelle Provincie venete e di Mantova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle assegnazioni stabilite con il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, sono autorizzate le seguenti maggiori spese:

1. — *Opere idrauliche nell'Italia Settentrionale*:

a) Opere nuove e di ristabilimento delle vie navigabili nelle Provincie venete e di Mantova . . . . L. 2,175,000

b) Sistemazioni idrauliche-forestali nei bacini montani delle Provincie venete e di Mantova. . . . . L. 3,000,000

c) Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria delle Provincie venete e di Mantova . . . » 11,625,000

d) Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. Concorsi e sussidi. Provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti, sussidi ad opere idrauliche in base all'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (Provincie venete e di Mantova) . . . . » 1,800,000

L. 18,600,000

2. — *Opere marittime nell'Italia Settentrionale*:

Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato nelle Provincie venete . . L. 1,400,000

Art. 2.

I limiti fissati dall'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1923 n. 1285, sono aumentati di L. 10,000,000 per ognuno degli esercizi 1923-24 e 1924-25, fermo restando il limite di cui all'art. 4 del decreto medesimo.

Con decreto del Ministero delle finanze saranno inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici gli stanziamenti occorrenti per l'esercizio 1923-24.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 69. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1924, n. 288.

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione del porto di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni, all'esecuzione delle opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di Venezia, giusta il progetto di massima in data 24 novembre

1923 dell'ufficio del Genio civile di Venezia, approvato dal Comitato tecnico del Magistrato alle acque in data 30 stesso mese, da attuarsi entro un decennio con la spesa annua di 5 milioni.

Art. 2.

Le opere di cui all'art. 1 del presente decreto sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 3.

Alla spesa di costruzione delle opere predette, gli Enti locali interessati, ai termini della legge organica portuale 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico), concorrono col contributo di L. 10,000,000.

Le quote di tale contributo saranno anticipate dallo Stato, salvo ricupero dagli Enti locali contribuenti.

Le anticipazioni saranno effettuate a carico del bilancio del Ministero delle finanze sulla base dei documenti comprovanti il progressivo avanzamento dei lavori e previa l'approvazione di tali documenti da parte del Ministero dei lavori pubblici e non potranno superare l'importo annuo di L. 1,000,000.

Art. 4.

I contributi a carico degli Enti locali interessati saranno liquidati allo scadere di ogni esercizio finanziario in relazione all'ammontare dei lavori eseguiti nell'esercizio stesso e saranno versati dagli Enti predetti all'Erario entro l'esercizio successivo.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, categoria « Movimento di capitali » saranno stanziate le somme occorrenti per provvedere alle anticipazioni di cui al precedente art. 3 e nella stessa categoria dello stato di previsione dell'entrata saranno stanziate le somme da ricuperarsi a titolo di contributo degli Enti locali interessati.

Art. 6.

La spesa a carico dello Stato per la esecuzione delle opere di cui al presente decreto, per l'importo complessivo non superiore a L. 40,000,000, verrà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nei modi stabiliti al successivo art. 7.

I pagamenti relativi non potranno eccedere in ciascun esercizio L. 4,000,000, fermo, per il periodo dal 1924-25 al 1927-28, il limite di cui all'art. 4 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285.

Art. 7.

Nella tabella A annessa al R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, sono apportate le seguenti variazioni:

1° *Opere idrauliche nell'Italia Settentrionale*: Opere nuove e di ristabilimento nelle vie navigabili escluse quelle nelle Provincie venete e di Mantova	— L. 9,000,000
2° *Opere marittime nell'Italia Settentrionale*:	
a) Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato nelle Provincie venete	— L. 7,000,000
b) Annualità per concessione di opere marittime delle Provincie venete (limitatamente a quelle con scadenza fino al 30 giugno 1928)	+ L. 25,600,000
	+ L. 18,600,000

Il limite totale di spesa stabilito dall'art. 1 dello stesso Regio decreto è aumentato di L. 9,600,000 ripartite in ragione di L. 2,400,000 per ognuno degli esercizi dal 1924-25 al 1927-28.

Uguale somma di L. 2,400,000 verrà stanziata in ciascuno dei successivi esercizi dal 1928-29 al 1933-34 a complemento della maggiore spesa autorizzata col presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 *marzo* 1924.
Atti del Governo, registro 222, *foglio* 67. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Gréssoney St. Jean (Torino), di Monte Porzio Catone (Roma), di Pellegrino Parmense (Parma), di Acerno (Salerno) e di Brescello (Reggio Emilia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gréssoney St. Jean, in provincia di Torino.

MAESTÀ,

Per il profondo mutamento verificatosi nella compagine dei partiti locali in seguito all'affermarsi delle correnti politiche nazionali, tra la popolazione di Grèssoney St. Jean si è andato da tempo manifestando un movimento di vivace ostilità contro l'amministrazione comunale, sorta dalle elezioni generali del 1920.

La trascuratezza in genere dell'Amministrazione nel provvedere alle esigenze della civica azienda, la sperequata applicazione dei tributi locali, le condizioni di eccessivo favore fatte, per ragioni di partito, al segretario comunale, hanno accentuato notevolmente tale malcontento, creando nel Comune una situazione delicata e tale da costituire un pericolo di turbamento della pubblica quiete.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono pertanto necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Grèssoney St. Jean, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Amedeo China è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monte Porzio Catone, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Monte Porzio Catone è stata recentemente eseguita un'inchiesta che ha accertato gravi irregolarità.

La situazione delle finanze comunali è stata pregiudicata dalla facilità con la quale si è fatto ricorso a mutui cambiari, spesso non autorizzati, e che hanno talora dato luogo a diretto ed indebito maneggio di fondi da parte degli amministratori; è stato assunto a carico del Comune l'onere delle ritenute per ricchezza mobile e Monte pensioni sugli assegni del personale, al quale è stata inoltre corrisposta un'indennità caro viveri eccessivamente elevata; si sono erogate somme per spese facoltative e voluttuarie senza regolare autorizzazione; i ruoli per la riscossione delle tasse comunali sono stati compilati irregolarmente ed in base a tariffe non approvate.

Lavori di notevole ammontare sono stati eseguiti in economia, senza autorizzazione e, spesso, senza il necessario preventivo tecnico; è stata trascurata la soluzione di problemi di vitale interesse, quale quello della definitiva sistemazione dell'approvvigionamento idrico della popolazione.

Il profondo mutamento verificatosi nella compagine dei partiti locali in seguito all'affermarsi delle nuove correnti politiche nazionali ha, inoltre, causato in seno al Consiglio contrasti che ne hanno reso difficile e deficiente il funzionamento, ed il fallimento di recenti tentativi diretti a conseguire accordi che rendessero possibile un ulteriore ed utile funzionamento dell'Amministrazione ha riacceso competizioni fra i partiti locali, inasprendo gli animi così da far temere turbamenti della tranquillità pubblica.

Anche per ragioni di ordine pubblico si rende, quindi, necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monte Porzio Catone, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Spartaco Murgo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pellegrino Parmense, in provincia di Parma.

MAESTÀ,

Da qualche tempo il comune di Pellegrino Parmense è agitato da vivissimi contrasti, che, più che da divergenze di partito, traggono motivo da risentimenti ed odi personali, ai quali non è rimasta estranea l'Amministrazione comunale, che con illegittimi provvedimenti di evidente ispirazione partigiana ha ancor più inasprito gli animi, al punto da rendere delicatissima la situazione nei riguardi dell'ordine pubblico.

Due inchieste successivamente eseguite sul funzionamento di quella civica azienda hanno accertato un complesso di irregolarità che dimostrano la persistente inosservanza delle disposizioni di legge in materia di spese, di lavori e di forniture, e, in genere, uno spirito di insofferenza e di resistenza avverso i provvedimenti dell'autorità politica, manifestato talora anche in verbali consigliari con frasi irriverenti delle quali si dovette disporre la cancellazione d'ufficio.

L'atteggiamento degli amministratori ha assunto forme così preoccupanti in rapporto alla pubblica tranquillità da rendere necessario, in primo tempo, la sospensione del sindaco dalle funzioni, e, quindi, l'invio nel Comune di un Commissario prefettizio che si sostituisce temporaneamente alla rappresentanza elettiva. Gravi ragioni di ordine pubblico, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pellegrino Parmense, in provincia di Parma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Mario Schiffi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Acerno, in provincia di Salerno.

MAESTÀ,

In seguito a numerose denuncie contro l'amministrazione comunale di Acerno sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce gravi deficienze ed irregolarità.

L'ufficio comunale, privo di segretario e del personale previsto dall'organico, è in abbandono; pubblici lavori sono stati eseguiti così irregolarmente da renderne necessario il riappalto con notevole danno per il Comune; sono state tollerate usurpazioni di beni demaniali; si è rilevato una deplorevole incuria per la definizione di importanti vertenze relative a taglio di boschi.

La conduttura dell'acqua potabile è in pessime condizioni per difetto di manutenzione; la viabilità è deficientissima; in condizioni di irriverente abbandono il cimitero, trascurate la pubblica igiene, la nettezza e la polizia urbana.

Le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti, mentre la disordinata gestione della civica azienda ha provocato nella popolazione un diffuso e preoccupante malcontento che ha vivamente eccitato gli animi, in modo da costituire un permanente pericolo di violente manifestazioni.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono, quindi, necessario lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Acerno, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Carmine Carbone è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Brescello, in provincia di Reggio Emilia.

MAESTÀ,

Nella popolazione del comune di Brescello si è da qualche tempo manifestato un vivo fermento per il mancato accoglimento di voti intesi ad ottenere che il tracciato del secondo tronco della ferrovia Reggio Emilia-Po facesse capo a detto Comune, anzichè a quello di Boretto: ed in seguito a dimostrazioni di protesta colà avvenute, quindici consiglieri comunali, sui venti assegnati al Comune, hanno rassegnato le dimissioni, rendendo necessario di assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un Commissario prefettizio.

Poichè l'agitazione si mantiene tuttora grave e le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva senza pericolo di turbamento dell'ordine pubblico, appare indispensabile anche per conferire al Commissario i poteri necessari per la soluzione di questioni che interessano vivamente la popolazione, procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Brescello, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor geometra Antonio Carpi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Raffadali, di Velo d'Astico e Salemi.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1924, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario di Raffadali in provincia di Girgenti.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Raffadali (Girgenti) per dar modo all'Ammini-

strazione straordinaria di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 7 ottobre 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Raffadali in provincia di Girgenti;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Raffadali è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1924, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari di Velo d'Astico (Vicenza) e Salemi (Trapani).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Velo d'Astico (Vicenza) e di Salemi (Trapani), per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti in data 9 e 18 novembre 1923, con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Velo d'Astico (Vicenza) e Salemi (Trapani);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Velo d'Astico e Salemi è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627; convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488.

Capitale consorziale L. 102,000,000. — Sede in Roma.

Si notifica che il giorno 1° aprile p. v., incominciando alle ore 9, si procederà in una delle sale della sede del Consorzio, sita in via del Tritone n. 142, alle seguenti operazioni:

1° Abbruciamento dei titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati nel 2° semestre 1923;

2° Abbruciamento di cedole scadute e pagate nel 2° semestre 1923;

3° Riscontro e collocamento nelle rispettive urne di

N. 4 schede coi numeri 10103 a 10106 per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);

N. 373 schede coi numeri 8703 a 9075 per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);

N. 3131 schede coi numeri 27143 a 30273 per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna); e così in totale numero

3508 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti nella circolazione numero 33179 obbligazioni consorziali 5% emesse dal 10 settembre al 31 dicembre 1923 a complemento della 2ª emissione di obbligazioni (anni 1922 e 1923), per un capitale nominale di L. 16,589,500, da ammortizzarsi, giusta apposito piano di ammortamento, in 67 estrazioni semestrali a sorte da effettuarsi il 1° aprile e 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 1924 al 1956 fino all'ultima che avrà luogo il 1° aprile 1957;

4° Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 1ª emissione — 6ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

N. 50 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);
N. 16 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);
N. 48 schede per titoli da 10 obbligazioni 3ª urna), e così in totale N. 114 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti N. 610 obbligazioni per un capitale nominale di L. 305,000;

5° Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione — 2ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè:

N. 19 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);
N. 39 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);
N. 132 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna), e così in totale N. 190 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti N. 1534 obbligazioni per un capitale nominale di L. 767,000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, 10 marzo 1924.

Il presidente: A. BENEDUCE.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 60

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 marzo 1924.

	Media		Media
Parigi	88 26	Belgio	76 96
Londra	103 666	Olanda	8 94
Svizzera	418 04	Pesos oro	18 77
Spagna	296 —	Pesos carta	8 26
Berlino	—	New York	24 364
Vienna	0 035	Oro	470 11
Praga	69 90		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 56
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	95 42
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 07

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 6, dal 4 al 10 febbraio 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Id.	Chiari	—	1	—	1
Id.	Verolanuova	—	1	—	1
Cagliari	Iglesias	—	1	—	1
Id.	Oristano	—	1	—	1
Caserta	Formia	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Id.	Cuneo	—	1	—	1
Lecce	Gallipoli	—	1	—	1
Novara	Vercelli	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
Id.	Melfi	1	—	2	—
Roma	Roma	—	1	—	1
Id.	Velletri	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	3
Vicenza	Vicenza	—	2	—	2
		2	19	3	20
Carbonchio sintomatico					
Firenze	S. Miniato	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
		—	3	—	3
Afta epizootica					
Alessandria	Alessandria	6	4	8	14
Id.	Acqui	—	3	—	3
Id.	Asti	7	5	17	15
Id.	Casale	6	8	6	19
Id.	Novi	—	3	—	4
Id.	Tortona	—	1	—	3
Ancona	Ancona	2	2	2	8
Arezzo	Arezzo	9	4	22	6
Belluno	Belluno	7	1	14	2
Id.	Feltre	7	—	14	3
Id.	Pieve di Cadore	2	—	2	2
Bergamo	Bergamo	29	9	56	30
Id.	Clusone	5	2	9	7
Id.	Treviglio	15	4	53	23
Bologna	Bologna	22	3	69	11
Id.	Imola	2	—	12	—
Brescia	Brescia	19	3	103	21
Segue Afta epizootica.					
Brescia	Chiari	14	2	58	17
Id.	Salò	2	—	7	1
Id.	Verolanuova	7	6	36	20
Como	Como	34	2	84	10
Id.	Lecco	28	4	63	18
Id.	Varese	25	4	38	20
Cremona	Crema	—	3	—	3
Id.	Cremona	—	2	—	3
Cuneo	Alba	—	2	—	3
Id.	Mondovì	2	—	4	—
Id.	Saluzzo	1	—	1	—
Ferrara (*a*)	Cento	1	—	2	1
Id.	Ferrara	9	—	18	6
Firenze	Firenze	4	2	5	2
Id.	Pistoia	2	—	4	1
Id.	S. Miniato	2	2	2	6
Forlì	Cesena	1	2	6	4
Id.	Forlì	1	—	5	1
Id.	Rimini	2	—	2	—
Genova	Genova	—	1	—	2
Id.	Savona	—	1	—	4
Livorno	Livorno	1	—	2	2
Lucca	Lucca	8	2	18	3
Macerata	Macerata	1	—	2	—
Mantova	Mantova	13	—	20	—
Milano	Abbiategrasso	—	5	—	6
Id.	Gallarate	2	2	2	2
Id.	Lodi	1	3	1	3
Id.	Milano	3	7	3	9
Modena	Mirandola	7	—	28	4
Id.	Modena	5	6	14	11
Id.	Pavullo	1	—	1	—
Napoli	Castellammare	—	1	—	1
Novara	Biella	5	2	10	4
Id.	Novara	12	8	21	34
Id.	Pallanza	2	—	2	—
Id.	Vercelli	8	3	14	6
Padova	Padova	15	8	35	16
Parma	Borgo S. Donnino	2	1	2	3
Id.	Parma	1	1	1	3
Pavia	Mortara	6	6	8	13
Id.	Pavia	7	11	12	23
Id.	Voghera	5	5	5	6
Perugia	Perugia	1	2	1	3
Id.	Spoleto	1	1	1	1
Id.	Terni	1	1	1	1
Pesaro Urbino	Pesaro	1	1	1	1
Id.	Urbino	2	—	2	—
Piacenza	Piacenza	21	3	41	41
Pisa	Pisa	8	1	22	11
Id	Volterra	1	—	2	—
Reggio Emilia	Guastalla	2	—	2	1
Id.	Reggio Emilia	5	1	19	10
Roma	Frosinone	1	1	1	1
Id.	Roma	2	—	8	3
Id.	Viterbo	—	1	—	1
Rovigo	Adria	3	—	4	—
Id.	Rovigo	10	1	14	1
Salerno	Salerno	—	2	—	2
Siena	Montepulciano	11	—	31	2
Sondrio	Sondrio	2	3	5	4
Spezia	Spezia	1	—	1	—
Torino	Ivrea	3	1	4	5
Id.	Susa	3	1	4	1
Id.	Torino	10	9	19	13
Trento	Borgo	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica					
Trento	**Cles**	6	1	16	6
Id.	**Riva**	1	—	1	—
Id.	**Rovereto**	3	—	4	2
Id.	**Trento**	3	1	3	5
Udine	**Cividale**	—	2	—	2
Id.	**Pordenone**	3	4	4	13
Id.	**Tolmezzo**	1	2	2	5
Id.	**Udine**	8	13	15	26
Venezia	**Venezia**	25	—	60	15
Verona	**Verona**	25	—	84	—
Vicenza	**Vicenza**	8	13	19	29
		550	231	1304	647
Malattie infettive dei suini.					
Arezzo	**Arezzo**	2	1	4	1
Ascoli Piceno	**Ascoli**	1	—	2	1
Id.	**Fermo**	1	1	2	1
Bologna	**Bologna**	4	—	7	—
Campobasso	**Campobasso**	—	1	—	1
Firenze	**Firenze**	1	—	1	—
Forlì	**Forlì**	—	1	—	3
Macerata	**Camerino**	1	—	2	—
Mantova	**Mantova**	1	—	1	—
Pavia	**Mortara**	—	1	—	1
Id.	**Voghera**	1	—	1	—
Piacenza	**Piacenza**	—	1	—	1
Pola	**Pola**	—	1	—	1
Potenza	**Matera**	3	—	5	—
Id.	**Melfi**	1	—	1	—
Id.	**Potenza**	1	—	1	—
Reggio Emilia	**Guastalla**	1	—	2	—
Id.	**Reggio Emilia**	1	1	1	1
Roma	**Roma**	1	—	2	1
Id.	**Viterbo**	1	—	1	—
Trieste	**Trieste**	—	1	—	1
		21	9	33	13
Morva.					
Bergamo	**Treviglio**	—	1	—	1
Napoli	**Napoli**	1	1	1	1
Spezia	**Spezia**	—	1	—	1
		1	3	1	3
Farcino criptococcico					
Aquila	**Sulmona**	1	—	1	—
Avellino	**Avellino**	6	1	13	2
Bari	**Altamura**	1	—	1	—
Id.	**Bari**	3	—	4	—
Id.	**Barletta**	1	—	1	—
Caltanissetta	**Caltanissetta**	2	—	3	—
Id.	**Terranova**	1	—	3	1
Caserta	**Nola**	—	1	—	1
Segue Farcino criptococcico					
Catania	Nicosia	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
Napoli	Casoria	4	—	14	1
Id.	Castellammare	2	—	6	—
Id.	Napoli	4	—	8	1
Parma	Borgotaro	1	—	1	—
Salerno	Salerno	3	—	5	—
Spezia	Spezia	1	—	14	—
Trapani	Alcamo	1	—	1	—
Id.	Mazara	3	—	4	—
Palermo	Palermo	1	—	1	—
		36	3	81	7
Rabbia					
Ancona	Ancona	3	3	5	6
Avellino (*b*)	Avellino	1	—	1	—
Id.	S. Angelo L.	—	1	—	1
Bari (*b*)	Altamura	—	1	—	1
Id.	Bari	2	—	3	—
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Campobasso (*b*)	Campobasso	—	1	—	1
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Como (*b*)	Como	—	2	—	3
Id.	Varese	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	2	—	2
Girgenti	Girgenti	2	—	2	—
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Macerata	Camerino	3	—	25	—
Id.	Macerata	3	—	11	—
Milano	Milano	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	5	—
Parma	Parma	—	1	—	2
Pavia	Voghera	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Trapani	Trapani	—	1	—	3
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Trieste	Trieste	1	—	1	—
Udine	Gorizia	—	1	—	1
Id.	Udine	—	1	—	1
Verona	Verona	—	3	—	3
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		17	26	54	33
Rogna.					
Aquila	Aquila	3	—	6	—
Id.	Avezzano	5	1	14	1
Id.	Sulmona	6	1	14	1
Avellino	Ariano	1	—	3	—
Id.	S. Angelo L.	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Catania	Nicosia	1	—	1	—
Girgenti	Bivona	1	—	1	—
Id.	Girgenti	1	—	2	—
Id.	Sciacca	2	—	2	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue Rogna				
Pola	Pola	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	4	—
Id.	Melfi	2	—	3	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Roma	1	2	2	2
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Viterbo	3	—	3	—
Salerno	Campagna	—	1	—	1
Trento	Tione	1	—	21	2
		36	5	90	7
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	2	—
Catania	Caltagirone	1	—	2	—
Roma	Roma	4	—	7	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Viterbo	5	—	5	—
Siracusa	Siracusa	1	—	3	—
		13	—	20	—
	Vaiuolo ovino.				
Aquila	Aquila	5	—	5	—
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Bari	Altamura	3	—	11	—
Id.	Barletta	2	—	4	—
Campobasso	Larino	—	1	—	2
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Potenza	Matera	2	—	2	—
Id	Melfi	1	—	1	—
Roma	Rieti	1	1	1	1
Id.	Roma	1	—	5	—
Id.	Velletri	2	—	2	—
Teramo	Teramo	1	—	1	—
		21	2	35	3
	Colera dei polli.				
Ascoli Piceno	Ascoli	—	2	—	6
Modena	Modena	—	1	—	1
Teramo	Teramo	1	—	12	—
		1	3	12	7
	Aborto epizootico.				
Modena	Modena	—	2	—	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Setticemia emorragica dei bovini				
Salerno	Vallo Lucano	—	1	—	1
	Tubercolosi bovina				
Salerno	Salerno	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	12	21	23
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Afta epizootica	42	781	1951
Malattie infettive dei suini	15	30	46
Morva	3	4	4
Farcino criptococcico	13	39	88
Rabbia	23	43	87
Rogna	11	41	97
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	13	20
Vaiuolo ovino	8	23	38
Colera dei polli	3	4	19
Aborto epizootico	1	2	2
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R decreto 19 febbraio 19.., n 298.

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 % (1902)	24250	Badia Curata di S. Maria del Soccorso in Picciano (Teramo) . L.	3.50
3.50 %	373673	Castiglioni Giuseppina fu Vittorio, minore, sotto la patria potestà della madre Negretti Pierina fu Pietro, vedova Castiglioni, domiciliata a Maccio (Como) . . . . . . »	455 —
»	532806	Oratorio maschile della Parrocchiale di S. Ambrogio Maggiore di Milano, amministrato dal preposto parroco protempore . »	245 —
»	282548 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Basso Margherita fu Giovanni, minore, sotto la patria potesta della madre De Pian Annetta, domiciliata in Agordo (Belluno) Per l'usufrutto: De Pian Annetta di Gaspare, vedova di Basso Giovanni, domiciliata in Agordo (Belluno).	21 —
»	543159	Rapicano Cristina fu Aniello, moglie di D'Auria Francesco fu Giuseppe, domiciliata a Napoli, vincolata . . . . . . »	133 —
Cons. 5 %	161366	Spinelli Michele fu Pasquale, domiciliato a Barile (Potenza) . »	100 —
»	110591	Tassini Serafino di Agostino, domiciliato a Bosi (Genova) . . »	1600 —
3.50 %	215223	Parocchia di S. Maria in Cirignano o Abbadia di Osimo (Ancona) »	10.50
Cons. 5 %	219066	Pollerzi Anastasia di Martino, moglie di Fiori Iocopo, domiciliata a Montefegatesi (Lucca) . . . . »	500 —
3.50 %	463341	Baldetti Matilde di Giambattista, moglie di Stella Luigi di Vincenzo, domiciliata a Reggio Calabria, (vincolata) . . . . »	105 —
Cons. 5 % vecchio	25401 / 208341 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Cappellania perpetua della signora Eugenia Ulivieri . . . . » Per l'usufrutto: Luigi Rossi fu Domenico.	225 —
»	84713 / 207653 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente. . » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	5 —
3.50 %	594952	Comune di Rolo Piano (Aquila) . . . . »	35 —
Cons. 5 % vecchio	590438	Cappella di S. Giacomo degli Agnelli in Robilante (Cuneo), vincolata . . . . »	20 —
»	623063	Cappella di S. Giacomo in Robilante (Cuneo) . . . . . . »	5 —
»	30494	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
Cons. 5 %	326856	Di S. Giorgio Vittoria Angelina o Angelina Vittoria di Ferdinando, moglie di Teodor Todoroff, domiciliata a Sofia (Bulgaria) vincolata . . . . »	4000 —
»	120677	Pagano Maria di Nicola, nubile, domiciliata a New Jork . . »	150 —
»	255854	Pagano Maria di Nicola, moglie di Marasco Ovidio, domiciliata a New Jork . . . . »	350 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	6550 Polizza combattenti	De Filippo Vito di Domenico, domiciliato ad Olivadi (Catanzaro) L.	20 —
3.50 %	503549	Parrocchia di S. Lucia del Sambucc in S. Lucia, frazione di Pescorocchiano (Aquila) . . . . »	10.50
»	667717	De Carlo Clementina fu Arcangelo, moglie di Leonardo Giuseppe, fu Domenico, domiciliato in Solopaca (Caserta), vincolata . »	70 —
»	596600	Ansaldi Catterina di Severino, nubile domiciliata a Torino . . »	119 —
»	311448 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: D'Alessio Antonietta Margherita fu Emidio (detto Emilio), nubile, minore, sotto la patria potestà della madre Neonila Pantelceva, vedova D'Alessio, domiciliata in Numici comune di Amatrice (Aquila) . . . . . . »	168 —
		Per l'usufrutto: Pantelceva Neonila fu Giacomo, ved D'Alessio.	
»	160522	Beneficio parrocchiale di S. Eusebio in Quart (Torino) . . . . »	112 —
»	456064	Fabbriceria parrocchiale di S. Eusebio in Quart (Torino) . . »	24.50
Cons. 5 %	213969	Beneficio parrocchiale di S. Eusebio in Quart (Torino) . . . . »	240 —
»	141605	Masotto Giovanna fu Pietro, moglie di Alitario, inteso Gallitario, Salvatore, domiciliata a Palermo, vincolata . . . . . »	650 —
Cons. 5 % vecchio	708109 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Borello Domenico, Michele, Giovanni, Pietro e Maria fu Giacomo, minori, sotto la patria potestà della loro madre Maria Basolo di Michele, vedova Borello, domiciliata in Torino . . . . »	15 —
		Per l'usufrutto: Basolo Maria di Michele, vedova di Giacomo Borello	

Roma, 2 gennaio 1924

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per titoli e per esami al posto di direttore della Regia scuola industriale di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 100, 139 e seguenti, del regolamento generale approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n 1185:

Sulla proposta dell'ispettore generale dell'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di direttore della Regia scuola industriale di Cagliari con l'obbligo degli insegnamenti tecnici fondamentali e con la direzione delle officine e dei laboratori annessi alla scuola

Art. 2.

Il direttore prescelto è inquadrato nel grado 7°; esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dei risultati favorevoli di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i direttori delle altre Regie scuole industriali e gli insegnanti titolari stabili delle scuole industriali di grado non inferiore che abbiano i requisiti richiesti per l'insegnamento affidato al direttore della scuola e per la direzione delle officine.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Atto di nascita;

2° Tutti quei titoli o lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse;

3° Elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dai candidati.

Art. 4.

Le prove di esame, salvo il disposto dell'art. 150 del regolamento generale, avranno luogo a Roma, in data da comunicare agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 5.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed. in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accetazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 7 marzo 1924.

Il Ministro: CORBINO.

Concorso per titoli e per esami al posto d'insegnante titolare di disegno di meccanica e macchine nella scuola di 2° e 3° grado presso il Regio istituto nazionale industriale di Fermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Reale in data 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'ispettore generale dell'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di disegno di meccanica e macchine nella scuola di 2° e 3° grado presso il Regio istituto nazionale industriale di Fermo.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di 2ª classe di scuola di 3° grado, inquadrato nel grado 9° e la prosegue nel grado 8°. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dei risultati favorevoli di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti a concorso ultimato i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere;

2° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

3° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

4° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

5° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci di impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnamento, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta autenticata dal Prefetto;

6° Foglio matricolare del servizio militare prestato per i concorrenti ex-combattenti;

7° Cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

8° Elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto del 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il loro libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Nella graduatoria degli idonei si terrà particolare conto del servizio militare di guerra del candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito nel presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento generale del 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 7 marzo 1924.

Il Ministro: CORBINO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.